



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE CURINGA

VIA MAGGIORE PERUGINO 47 - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL. 0968/73087 FAX 0968 739801

E-mail CZIC82200V@istruzione.it - Pec czic82200v@pec.istruzione.it – Sito www.curingascuola.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "G. MARCONI"-CURINGA
Prot. 0003594 del 13/09/2023
I (Uscita)

Ai Docenti dell'Istituto

Loro Sedi

Ai Collaboratori Scolastici

Loro Sedi

e, p.c. al DSGA

Al Sito WEB

Agli Atti

Oggetto: Direttiva del DS - disciplina della Vigilanza sugli alunni, obblighi e responsabilità del personale Docente ed ATA – a.s. 2023-2024.

Con l'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico 2023/2024, vengono di seguito riportati all'attenzione del personale Docente e Ata, le seguenti linee guida e indicazioni in materia di vigilanza sugli alunni e sulle responsabilità "in vigilando" che ricadono sull'Istituzione scolastica e sui suoi operatori. **Si invita pertanto, tutto il personale della scuola, ad un'attenta lettura e ad una puntuale esecuzione della presente Direttiva, attenendosi scrupolosamente alle seguenti disposizioni** e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo (anche attraverso le Responsabili di plesso).

VISTO l'Art. 6. DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva;

VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

VISTO il D. Lgv.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. 107/2015;

VISTO il Regolamento d'Istituto e ogni altro regolamento vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rende noto a tutto il personale docente e non docente, le disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto fornendo, in via preventiva, misure organizzative volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

L'obbligo di vigilanza ha inizio, infatti, con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o, su delega, ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. In caso di incidente, infatti, non sarà sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari, se risulteranno invece violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo di ogni singolo allievo. La responsabilità per la cosiddetta "colpa in vigilando" deriva, infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se risulta essere presente al momento dell'evento e se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante pende, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, i progetti e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata alla mera attività didattica, ma riguarda l'intero periodo in cui i "minori" si trovano sotto il controllo degli operatori della scuola.

A tal proposito, si sottolineano i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a sé stessi (si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980; l'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312. Cassazione a Sezioni unificate 3.2.72 n. 260).

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Al riguardo, vengono citati, di seguito, in materia:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94, art. 10; DPR n.275/99 artt.3,4,8;
- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art.2047; art.2048-Legge n. 312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e dal Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il **DOVERE DELLA SORVEGLIANZA** degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure preventive ed organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs. 165/01e succ. mod.).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.°149 del 28 giugno 1994.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n° 297/1994 articoli n° 535/540 il d.Lgs. n°150/09. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art.2.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**. Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva:

1° Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.
3. **Accoglienza**. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) - "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (e delle loro ore di insegnamento) **e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**".

4. Ciascun docente è tenuto ad osservare in modo diligente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

2° Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
2. Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata delle lezioni, della ricreazione e delle attività laboratoriali. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno essere coadiuvati dai collaboratori scolastici.
3. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
4. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi.
5. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà allaloro sorveglianza.
6. L'insegnante di sostegno deve segnalare ad ogni responsabile di plesso, l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
7. La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

3° Sostituzioni di docenti assenti

Per la sostituzione dei docenti il responsabile di plesso procederà ad organizzare le sostituzioni tenendo presente i criteri sotto riportati:

1. docenti che hanno fruito di permessi brevi, richiesti per motivi personali o altro, devono essere recuperati e per le sostituzioni dei colleghi assenti (entro il secondo mese) e in relazione alle esigenze di servizio e con ore eccedenti.
2. insegnanti liberi per assenza della classe (assenze collettive o uscite didattiche);
3. docenti con ore di potenziamento.

Si osserveranno, inoltre, le seguenti priorità:

- a) Classe di appartenenza in caso di assenza del docente contitolare.
- b) Altre classi con precedenza, in caso di assenza del docente contitolare.

4° Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b provvederà ad avvisare i familiari;
- c nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel.118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza di altri insegnanti;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorrerà informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale sarà tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità, si

avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118.

In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che attivi le procedure opportune. Il docente dovrà stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

5° Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti (C.M.n. 26 del 13/3/1958 e successive-art.61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. (è il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso.

I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano).

Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048, 1°c., e quella del precettore, ex art.2048, 2°c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti). Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva) pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che

stazionerà lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni.

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa su tutta l'area interessata, prestando sempre la massima attenzione;
- la dislocazione del personale ATA deve essere concentrata in particolare presso i servizi igienici e le uscite;
- dovranno essere assolutamente rispettati gli orari, soprattutto ove sia previsto un intervallo in orari diversificati e dovranno essere, altresì, prontamente scoraggiati e prevenuti negli alunni tutti quegli atteggiamenti e comportamenti troppo esuberanti che possono facilitare il verificarsi di incidenti, nonché arrecare danni alle strutture e agli arredi.

6° Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed eventualmente, segnalando alla Presidenza o al Collaboratore del Dirigente Scolastico, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

7° Uscite alunni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non saranno di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno. Nei bagni, la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il "Diritto alla privacy", dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per alunni H e per bisogni a questi collegati.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

8° Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza dovrà operare in autonomia, con responsabilità e buon senso, al fine di adottare le misure necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto di corresponsabilità.

9° Rapporti docenti/alunni

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, dovranno colloquiare in modo pacato e senza ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o di violenza verbale. In classe il docente non urla, non lancia oggetti, non usa metodi coercitivi e mantiene un atteggiamento lucido e pacato, nel rispetto del codice deontologico.

Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni andranno annotati sul registro per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe online sarà opportuno avvisare la dirigenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

10° Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione, solo dopo il suono della campanella, saranno tenuti a far

uscire gli alunni dalla classe e ad accompagnare gli stessi, ordinatamente in fila, fino all'uscita principale della scuola (porte d'ingresso), assicurandosi di essere seguiti dall'intero gruppo classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel guadagnare l'uscita, si dovranno evitare ingorghi e intralci, onde evitare pericoli di affollamento e zone grigie. In particolare:

- a. gli alunni (scuola dell'Infanzia e Primaria) dovranno sempre essere presi in consegna dai genitori, dagli affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore affidatario dovrà fornire, al responsabile del plesso, la lista delle persone da lui delegate con relativa carta d'identità.
- b. Sempre in caso di delega, il personale presente dovrà verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei responsabili dei plessi. In nessun caso l'allievo potrà essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- c. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affideranno l'alunno al collaboratore scolastico.
- d. Le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.
- e. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in modo scaglionato e per piani e con la vigilanza del personale docente di turno.

11° Cambio ora lezione

Il cambio dell'ora dovrà avvenire nel modo più rapido possibile e i docenti dovranno aver cura di lasciare la classe, alla fine dell'ora di lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori saranno già impegnati, i docenti dovranno effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora di lezione, saranno tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi dovranno essere a conoscenza di particolari procedure di cambio. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, dovranno accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente comunicati dagli stessi, i collaboratori scolastici saranno tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso, nel contempo, ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno l'Ufficio di Presidenza.

I docenti che entreranno in servizio a partire dalla 2^a ora o che avranno avuto un'ora libera, saranno tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Alla luce di tali indicazioni, la classe non dovrà mai rimanere incustodita e a nessun alunno dovrà essere consentito di allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

12° Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

13° Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

14° Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, dovranno essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile a un collaboratore scolastico. I docenti potranno concedere agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno per volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Si invitano altresì i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario in tempoutile e mai a ridosso dell'inizio delle lezioni. Grande attenzione si dovrà porre alla prevenzione degli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche a tutti quei particolari che possono sembrare di secondaria importanza. Ogni operatore (docente o collaboratore scolastico) dovrà segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

15° Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe elettronico, l'obbligo della giustificazione da parte del genitore.

Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata dovrà essere richiesta per iscritto dal genitore e verbalizzata sul Registro di classe.

Gli alunni potranno, comunque, essere prelevati solo da un genitore o da un suo delegato maggiorenne solo dopo aver compilato e firmato il modulo di richiesta.

16° Ritardi genitori

Qualora i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni che vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire tali allievi, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto, fino a quando non venga provveduto in merito e gli alunni prelevati in totale sicurezza.

17° Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il Coordinatore di classe dovrà avvisare e convocare per iscritto la famiglia dell'alunno e dare comunicazione agli Uffici di Segreteria.

18° Mensa scolastica

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non potranno assentarsi per espletare altri compiti. I collaboratori scolastici "affiancheranno" i docenti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, saranno gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici potranno svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.

Gli insegnanti avranno cura di far mantenere agli alunni una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,) e, durante il pranzo, li controlleranno e li educeranno ad assumere comportamenti corretti.

19° Rientro dopo periodi di malattia -infortunio

Per la scuola dell'infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la motivazione non è di salute,

ovviamente non si parla di certificato medico.

20° Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni (che dovrà essere sottoscritta con un'assunzione di responsabilità totale, garantendo inoltre interventi di primo soccorso e di tutte le mansioni poste in essere dalle norme vigenti in materia, anche in considerazione della imprevedibilità delle azioni degli alunni). Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; gli stessi accompagnatori dovranno altresì relazionare, per iscritto, sull'andamento dell'intero percorso didattico, specificando gli obiettivi conseguiti e le strategie didattiche adottate. È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite d'istruzione, condividono la responsabilità della vigilanza con i Docenti, ai quali tuttavia restano subordinati. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata

24 ore su 24. I docenti sono per tanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni nel corso dell'intero viaggio o uscita non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

-la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;

-la ricerca, tramite l'organizzatore, di altra struttura alberghiera adeguata; in caso estremo, il rientro anticipato.

21° Registri (elettronici)

Ogni insegnante dovrà tenere aggiornato quotidianamente il registro elettronico in tutte le parti che lo compongono e di cui ogni docente ne sarà responsabile nella compilazione, che dovrà essere sistematica ed immediata. Si precisa che sarà cura del docente della prima ora annotare le assenze degli alunni.

22° Tabella A - Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2003/09) (Personale A.T.A.)

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici, infatti, si sottolinea che il dovere alla vigilanza, che rappresenta uno degli obblighi rientranti nei doveri del personale docente, fa capo anche, tra gli compiti spettanti, al personale ATA.

Area A - "... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione....." **I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza almeno 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.** In tal caso, avranno cura di far entrare gli alunni, raccomandando loro il rispetto dell'orario scolastico per i giorni seguenti. **Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico.** In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di

accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti nelle classi, i Collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli ai referenti di plesso, i quali avranno cura di avvisare l’Ufficio del Dirigente. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

23° Assemblee sindacali/sciopero

La scuola è considerata un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero nell’ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto. In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all’ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione. L’adesione all’assemblea, data nei termini previsti dal Dirigente Scolastico è irrevocabile.

Il DS sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all’assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il DS può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all’assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. Lo stesso non varrà per l’adesione allo sciopero

In caso di sciopero si dovranno garantire le seguenti prestazioni:

- a. Lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;
- b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
- c. La vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione;
- d. La vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi.

In caso di sciopero i dipendenti devono comunicare l’adesione o meno allo sciopero; la comunicazione è volontaria e serve ad organizzare i servizi all’utenza. La dichiarazione di non adesione allo sciopero non può essere revocata, ma l’adesione allo sciopero può essere comunicata la mattina stessa dello sciopero, in tempo utile per organizzare i servizi minimi.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, anche per singoli plessi e le comunica alle famiglie e all’Amministrazione scolastica territoriale 5 giorni prima dello sciopero; individua, sulla base della contrattazione di istituto, il personale educativo da includere nel contingente che deve garantire i servizi essenziali, ed avvisa gli interessati 5 giorni prima; solo nel giorno di sciopero in cui si devono assicurare servizi minimi, il DGSA, 5 giorni prima dello sciopero, individua il contingente minimo di personale ATA che non ha aderito allo sciopero e lo comunica agli interessati, che possono dichiarare l’adesione entro il giorno dopo ed essere sostituiti, il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero e chiedere, ove è possibile, la sostituzione; il giorno dello sciopero, il personale che non aderisce si troverà a scuola alla prima ora, affinché il Dirigente Scolastico possa organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza.

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico aderisce allo sciopero, deve prevedere chi lo sostituisce; in tal caso il sostituto organizza il servizio il giorno dello sciopero

24° Ricevimento dei genitori

I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado non potranno convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma solo convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta o nell’ora settimanale di ricevimento. In casi di necessità, i genitori potranno essere convocati dai docenti in via straordinaria nel giorno e nell’ora stabiliti dal docente stesso che ne fa richiesta ma non in orario di lezione.

25° Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola, previa autorizzazione del Dirigente o del Collaboratore del Dirigente scolastico/ Responsabile di plesso.

26° Sicurezza

- **È vietato l'uso dei cellulari in classe.** È assolutamente vietato l'uso dei cellulari agli alunni all'interno dei locali scolastici, eccezion fatta per i casi in cui è il docente stesso a richiederne l'utilizzo come strumento didattico. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie. Si ricorda che **l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un'aggravante.** Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali, essa, all'atto del ritiro temporaneo del telefono cellulare, dietro sua richiesta va restituita al possessore, tenendo a scuola fino all'arrivo del genitore solo l'apparecchio telefonico).

- **È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi** (T.U.81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza. Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione e d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.

Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico, che dovranno risultare sempre apribili, il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o sedie regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/ o palestre.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, sarà opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente

provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Certa della fattiva collaborazione, del senso di responsabilità e della professionalità di ognuno, si invitano i Sigg. Docenti e il personale ATA ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno su quanto previsto dalla presente direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna BRUNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n° 39/1993